



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

La gestione dei rifiuti ospedalieri

Dr.ssa Orietta Rossi
17 ottobre 2008

Definizione Rifiuto

(art 6 Dlgs 5 febbraio 1997, n.22)

“Qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A dello stesso decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”

Rifiuti Sanitari

art. 2

DPR 15 luglio 2003, n.254

“..Sono sanitari i rifiuti prodotti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 833”

Produttore

(art 6 Dlgs 5 febbraio 1997, n.22)

La persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti

Detentore

art 6 Dlgs 5 febbraio 1997, n.22

Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

Principali normative:

- Dlgs 5 febbraio 1997, n.22 Decreto Ronchi:

la prima “legge quadro” sulla gestione dei rifiuti, da una logica fino allora ancorata all’emergenza ed incentrata sullo “smaltimento”

si è passati

alla “gestione” dei rifiuti con prevenzione e riduzione della produzione da un lato e recupero dall’altro.

continua

- DPR 15 luglio 2003, n. 254 regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179

Confermato quale riferimento normativo per i rifiuti sanitari
Nel Dlgs 3 aprile 2006, n.152 “Normativa in materia ambientale”

Gli intendimenti del DPR n. 254

- Conformare ogni fase della gestione ai principi di tutela dell'ambiente, della salute pubblica e controlli efficaci
- Codificare i rifiuti sanitari a seconda della tipologia in base al nuovo codice CER 2002
- Ridurre la produzione di tutte le tipologie di rifiuti sanitari attraverso:

continua

1. Corsi di formazione del personale per minimizzare il contatto e la produzione di rifiuti pericolosi sia a rischio infettivo che non;
2. la raccolta differenziata dei rifiuti assimilati agli urbani
3. L'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle materie prime(reagenti ,farmaci ecc.) ove possibile, di prodotti a minor contenuto di sostanze pericolose e di plastiche non clorurate;
4. L'utilizzo di tecnologie di trattamento dei rifiuti tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
5. L'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari.

La gestione

art 6 Dlgs 5 febbraio 1997, n.22

È l'insieme delle operazioni, fra loro coordinate, volte alla tutela dell'ambiente ed al rispetto della normativa vigente:

- Produzione
- Conferimento al punto di raccolta(all'interno del reparto);
- Trasporto interno
- Deposito temporaneo
- Trasporto esterno
- Smaltimento /recupero

Continua.....

Il personale medico, infermieristico, tecnico ed ausiliario direttamente coinvolto nel processo di smaltimento dovrà:

1. Collocare i rifiuti separatamente a seconda della tipologia;
2. Confezionare i rifiuti, secondo la tipologia, negli appositi contenitori messi a disposizione;
3. Compilare le etichette identificative dei rifiuti e scrivere sull'imballaggio la data di chiusura ed il punto di produzione;
4. Chiudere ermeticamente i contenitori;
5. Indossare appositi DPI.

Classificazione

art.2 DPR 254/2003

1. Rifiuti sanitari non pericolosi
2. Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
3. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
4. Rifiuti da esumazione ed estumulazione;
5. Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali;
6. Rifiuti assimilati agli urbani
7. Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: farmaci scaduti, parti anatomiche non riconoscibili, sostanze stupefacenti.

Elenco a titolo esemplificativo dei rifiuti sanitari e quantità prodotte. MUD Anno 2007

- Rifiuti sanitari non pericolosi
 - Gessi e bendaggi non contaminati visibilmente da sangue
 - Guanti, mascherine, occhiali, calzari, camici monouso non contaminati visibilmente da sangue;ecc
 - Sostanze chimiche di scarto non pericolose CER 180107Kg 52944

continua

- **Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo**

Medicinali citotossici-citostatici CER 180108* Kg 5536;

Soluzioni di sviluppo ed attivanti a base acquosa CER
090101* Kg 924;

Soluzioni fissative CER 090104* Kg 902

Sostanze chimiche di scarto dal settore sanitario CER
180106 Kg 4557;

Batterie al piombo CER160601*

Batterie al nichel – cadmio CER160602*

Lampade fluorescenti CER 200121*

continua

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Rifiuti a rischio infettivo CER 180103 Kg 375401

Allegato n.1 del DPR 254/2003: rifiuti che siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto da pazienti in isolamento infettivo; siano contaminati da sangue o altri liquidi biologici, feci o urine; provengano da attività veterinaria;

Es. sonde rettali e gastriche, sondini, deflussori, cateteri, cannule, drenaggi, materiale per medicazione visibilmente contaminati da sangue, assorbenti o pannoloni sporchi di feci o urine infette o contaminati visibilmente da sangue

continua

- Rifiuti sanitari assimilati agli urbani

Rifiuti non pericolosi assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani(art.2 c.1 DPR 254/2003)

- residui di attività di ristorazione, ad eccezione di quelli provenienti dalle malattie infettive;
- Rifiuti di giardinaggio
- Rifiuti di imballaggio, carta
- Materiali in plastica
- Vetro kg 87620
- Ferro Kg 1360

continua

- Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione

Farmaci scaduti CER 180109 kg 95

Parti anatomiche riconoscibili

Sostanze stupefacenti

Art.9 del Dlgs 22/97 e art. 4 c.1 DPR254/2003

Fa assoluto divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e con quelli non pericolosi.

I rifiuti pericolosi vengono classificati in base al codice CER(Catalogo Europeo Rifiuti) 2002 e contrassegnati con (*).

I rifiuti sanitari sono identificati nella categoria 18 del CER

Il deposito temporaneo

art. 45 decreto Ronchi e art. 8 DPR 254/2003

Per tipi omogenei dei rifiuti

Rifiuti pericolosi a rischio infettivo

- Durata max 5 gg dalla chiusura del contenitore, esteso a 30gg per quantitativi inferiori a 200 litri;
- Entro 5 gg dalla data di deposito si deve effettuare le operazioni di carico e scarico sui registri (art. 12 c.1 decreto Ronchi)

rifiuti pericolosi non a rischio infettivo:

- un anno se il quantitativo non supera i 10 metri cubi annui
- due mesi se il quantitativo supera i 10 metri cubi annui

continua

rifiuti non pericolosi:

- un anno se il quantitativo non supera i 20 metri cubi annui
- tre mesi se il quantitativo supera i 20 metri cubi annui

continua

Caratteristiche dei locali

- Funzionalità per gli operatori addetti al deposito ed al ritiro dei materiali
- Non accessibilità ai non addetti ai lavori
- Lontananza da fonti di calore o di fiamme libere
- Areato

I contenitori

Per rifiuti pericolosi a rischio infettivo :

- Codice CER 180103*
- Simbolo di pericolo biologico
- Identificabile per colore
- Logo dell'azienda

Per rifiuti pericolosi liquidi:

- Codice CER..., logo dell'azienda,
- Avere caratteristiche di tenuta, resistenza chimica e meccanica adeguate al prodotto che deve contenere
- Chiusura ermetica e sistema di contenimento.

Le etichette

art 183 DLgs 152/2006

Tutti i contenitori devono essere dotati di etichetta in cui viene specificato:

- Tipo di rifiuto
- Reparto/servizio di provenienza
- Data di chiusura
- Firma dell'operatore addetto alla chiusura

La documentazione

- Registro di carico e scarico

Art . 12 decreto Ronchi, decreto ministeriale 1 aprile 1998 n. 148

- Formulario

Decreti Ministero dell'ambiente 1 aprile 1998 n. 145 e 148

- MUD Modello Unico di Dichiarazione della Camera di commercio

Art. 6 legge 25 gennaio 1994 n.70

I registri integrati con i formulari vanno conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione ad eccezione dei rifiuti smaltiti in discarica i quali vanno tenuti a tempo illimitato

Informazioni contenute nei formulari

- Identificazione del produttore del rifiuto
- Identificazione del destinatario del rifiuto
- Descrizione del rifiuto, codice CER, stato fisico, n. contenitori
- Destinazione : smaltimento o recupero
- Quantità trasportata
- Firma del produttore e del trasportatore
- Targa dell'automezzo
- Data e ora di inizio trasporto

Ai sensi del D.M. 1 aprile 1998, n.145

Responsabilità

- Direzione Generale: funzione di controllo, linee organizzative generali, assicurarsi che le attività svolte siano tutte autorizzate secondo normativa, responsabile della salute dei lavoratori;
- Direzione Sanitaria: sorveglianza e organizzazione igienico sanitaria, definizione di procedura aziendale di gestione dei rifiuti;
- Direttori, Dirigenti, Caposala: applicano e vigilano sull'applicazione della procedura da parte dei preposti all'interno della propria struttura, segnalano alla Direzione Sanitaria eventuali non conformità

Grazie per l'attenzione e Buona
prosecuzione dei lavori.